

BOZZA

SETTORE PRIVATO

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

(per violazioni alla normativa in materia di "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening")

Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e ss.mm.ii. – Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35

Verbale n.

L'anno **2021**, il giorno **XXX**, del mese di **XXXXX**, alle ore **XXXX**, nell'ufficio **XXXX**, il/la sottoscritto/a **XXXX**, ai sensi dell'art. 9-septies del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e ss.mm.ii., delegato dal Datore di lavoro con provvedimento prot. n. **XXXX** in data **XXXX**:

- alla verifica del possesso e della validità della Certificazione Verde COVID-19 del personale in servizio presso l'Ufficio/Settore/Direzione **XXXXXX** di questa Società/Ditta/Azienda **XXXX**, mediante l'applicazione mobile resa disponibile, in linea con le prescrizioni indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021;
- all'accertamento e alla contestuale contestazione delle violazioni delle norme di cui al comma 1 dell'art. 9-septies del sopracitato Decreto-Legge "...a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19...";

ha **ACCERTATO** che il/la sig./ra **XXXX**, nato/a a **XXXX** il **XXXX** e residente in **XXXX** alla via **XXXX**, nr. **XXXX**, C.F. **XXXX**, doc. id. CARTA IDENTITA' n. **XXXXXXXXXX** rilasciata da **XXXXXXXXXX** con scadenza **XXXXXXXXXX**, in servizio presso **XXXX**, in qualità di **XXXX**, il giorno **XXXXX** ha violato l'art. 9-septies, comma 1 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e ss.mm.ii., in quanto:

ha fatto accesso al luogo di lavoro violando l'obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 ovvero ha esibito una certificazione verde COVID-19 "non valida" in esito alla verifica di regolarità effettuata mediante l'applicazione mobile resa disponibile, in linea con le prescrizioni indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021.

NORMA SANZIONATORIA

La condotta sopradescritta, oltre che comportare un'assenza ingiustificata per il giorno **XXXX** con immediato allontanamento dal luogo di lavoro, è sanzionata amministrativamente ai sensi dell'articolo 9-septies, commi 8 e 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e ss.mm.ii. e dell'articolo 4 del Decreto-Legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, mediante il pagamento di una somma da euro 600,00 a euro 1.500,00.

Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della Legge 689/1981 e le sanzioni sono irrogate dal Prefetto di Venezia.

DEFINIZIONE AGEVOLATA (*Pagamento in misura ridotta*)

Secondo quanto previsto dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 19/2020, convertito con Legge n. 35/2020, e dall'art. 202, commi 1, 2 e 2.1 del D.Lgs. 285/1992, per la violazione contestata è ammesso il pagamento della violazione in misura ridotta:

- entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione ai sensi dell' art. 202, commi 1 e 2 del D.Lgs. 285/1992, per la somma di € 420,00 (quattrocentoventi/00), pari al minimo della sanzione edittale prevista ridotta del 30%;
- entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, per la somma di: € 600,00 (seicento/00), pari al minimo della sanzione edittale prevista.

Modalità di pagamento:

A. Versamento con Mod. F23. Si raccomanda la corretta compilazione del Mod. F23¹. In particolare, è necessario indicare correttamente:

Campo 4: Codice fiscale e dati anagrafici del trasgressore;

Campo 6: codice ufficio Prefettura - U.T.G. competente: per la provincia di Venezia è BVE;

Campo 10: estremi dell'atto, anno e numero del verbale

Campo 11: codice tributo 741T per la sanzione e 942T per le eventuali spese di notifica;

Campo 12: descrizione. Oblazione per violazione art. 9-septies, comma 1, D.L.52/2021.

B. **BONIFICO BANCARIO IBAN: IT12A0100003245350014356006** intestato alla Tesoreria Centrale di Roma – Causale: Pagamento verbale contestato da “Società/Ditta/Azienda XXX” , verbale n. ----- in data ----- – Prov. di Venezia.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data tempestivamente comunicazione a questo Ufficio -----, trasmettendo copia della ricevuta di versamento.

DEFINIZIONE ORDINARIA

In caso di mancato pagamento in misura ridotta, trascorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione, questo Ufficio trasmetterà il rapporto al Prefetto di Venezia, quale Autorità competente, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della Legge 689/1981 e per la determinazione, tramite ordinanza-ingiunzione ai sensi del medesimo articolo, della somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali stabiliti dall'art. 9-septies, comma 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e ss.mm.ii.

In tal caso, la consegna al trasgressore del presente processo verbale vale quale atto di notifica al trasgressore ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/1981 della contestazione immediata della violazione, per ogni conseguenza di legge, anche ad effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e ss. del Codice Civile.

Ai sensi del medesimo articolo 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l'interessato può presentare scritti difensivi in carta semplice e documenti al Prefetto di Venezia, eventualmente chiedendo di essere audito.

¹ Il pagamento con modello F23 consente di imputare direttamente il pagamento effettuato alla violazione da obblare e, se compilato correttamente, facilita la conseguente chiusura del procedimento amministrativo.

FACOLTA' DI RICORSO

Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria emessa dal Prefetto di Venezia si può proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

L'opposizione è regolata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

Il presente atto, chiuso alle ore _____ odierne, e che si compone di nr. --- pagine, viene redatto in 3 copie, di cui:

- uno viene consegnato al/alla signor/a XXXX, quale trasgressore, con valore di notifica;
- uno viene conservato agli atti dell'Ufficio XXXX;
- uno verrà trasmesso al Prefetto di Venezia.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra specificati, il presente verbale viene confermato e sottoscritto dal verbalizzante e dal trasgressore.

Il verbalizzante

XXXX

Il trasgressore

sig./ra XXXX

il trasgressore si rifiuta di sottoscrivere ritenendosi pertanto l'atto notificato ai sensi dell'art.138 cpc

Il Dirigente XXXX

Dott. XXXX